

*Motivi e principali argomenti*

Una direttiva va recepita in disposizioni cogenti di diritto nazionale secondo modalità che soddisfino pienamente i requisiti di chiarezza e certezza giuridica. Disposizioni amministrative non garantiscono il rispetto di tali requisiti. La mera assicurazione che, nella pratica, una violazione delle disposizioni di cui alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE è improbabile non costituisce un effettivo recepimento di detta direttiva.

(<sup>1</sup>) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 4

(<sup>2</sup>) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro l'Irlanda, presentato il 1° febbraio 2005**

**(Causa C-38/05)**

(2005/C 82/29)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 1° febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Barry Doherty, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo comunicato tutti i dati richiesti dagli artt. 15, n. 4, 18, n. 1, e 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1993, 2847/93/CEE, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (<sup>1</sup>), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni;
- condannare l'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Gli artt. 15, n. 4, 18, n. 1, e 19 decies del regolamento del Consiglio 2847/93 prevedono che gli Stati membri trasmettano determinati dati, per via informatizzata, entro un certo termine. E' fondamentale chela Commissione disponga di tali dati ai fini della gestione e dello sviluppo della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.

L'Irlanda non ha comunicato i dati richiesti da detti articoli per gli anni 1999 e 2000 e, pertanto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

(<sup>1</sup>) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro la Repubblica federale tedesca, proposto il 3  
febbraio 2005**

**(Causa C-43/05)**

(2005/C 82/30)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 3 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale tedesca.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica federale tedesca è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 18 della direttiva del Consiglio (<sup>1</sup>) 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in quanto, alla data del 2 dicembre 2003 non ha adottato tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie all'attuazione della direttiva, ovvero ha omesso di comunicare le disposizioni stesse alla Commissione. Tale rilievo non riguarda la disciplina della direttiva in materia di discriminazione in ragione dell'età.
2. condannare la Repubblica federale tedesca alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine impartito per la trasposizione della direttiva 2000/78/CE, con riferimento alle sue disposizioni riguardanti la discriminazione in ragione dell'età, non è ancora scaduto per la Repubblica federale tedesca, mentre il termine impartito per la trasposizione delle ulteriori disposizioni della direttiva è scaduto il 2 dicembre 2003.

(<sup>1</sup>) GU L 303, pag. 16.